

**DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1
N. 169/AV1 DEL 15/02/2017**

Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TONINO GUERRA,, DI NOVAFELTRIA PER OSPITARE IN STAGE STUDENTI DELLO STESSO ISTITUTO

**IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

- -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

Vista l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1) di accogliere la richiesta inoltrata dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria , finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, a favore di studenti iscritti alle quarte classi dell'Istituto Tecnico indirizzo "Chimica e Biotecnologie Sanitarie,, da compiersi presso l' U.O.C. Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Urbino, di questa Area Vasta 1;

2) di stipulare a tal fine apposita convenzione tra l'ASUR Area Vasta n.1 e l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di autorizzare , ai fini dell'effettuazione dei tirocini di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:

Nominativo e Corso Universitario di riferimento	Struttura	Tutor	Periodo di frequenza
BARTOLI GIORGIA	U.O.C. di Patologia Clinica Ospedale di Urbino	Dr.ssa Daniela Vandini	30/1/2017-11/02/2017
ERCOLANI BEATRICE			30/1/2017-11/02/2017 e dal 01/09/2017 al 14/09/2017

4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.

Dr.Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 art.18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
- D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
- L.R. n. 13/2003.
- Art. 1 del D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, con cui i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

Provvedimenti:

- Regolamento per la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1 da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013 ;
- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota prot.n.6800 del 25.01.2017, l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria, chiedeva la disponibilità a stipulare una convenzione, al fine di consentire agli allievi frequentanti le quarte classi del Corso di Chimica e Biotecnologie Sanitarie , (*che integra competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.*), di poter svolgere le attività di stage, previste nell'ambito del loro percorso formativo, presso la U.O.C. Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Urbino, per i periodi 30/01/2017-11/02/2017 e 01/09/2017-14/09/2017.

Nel contempo, unitamente alla citata nota, l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria

Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria, trasmetteva una bozza di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, i nominativi degli alunni coinvolti nello stage, con indicate le strutture, le date e i tempi di accesso.

Il Dirigente Medico responsabile della struttura, a cui è stata sottoposta la richiesta, ha espresso parere favorevole in merito, individuando quale Tutor la Dr.ssa Daniela Vandini.

Le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività in argomento sono regolamentate dal testo di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determina, la cui durata va dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione dello Stage per le ore previste.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.18, lettera a) della Legge n.196 del 1997, gli enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di Legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico in base alla Legge n.1859/1962, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- L' Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria, assicura i tirocinanti che frequenteranno le strutture di questa AV n.1 contro gli infortuni e per responsabilità civile presso Compagnia Assicurativa operante nel settore, si impegna inoltre a far pervenire alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione;
- La frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1 da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, avverrà nel rispetto del Regolamento di AV1 approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1) di accogliere la richiesta inoltrata dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria, finalizzata allo svolgimento di un periodo di formazione e/o orientamento, alternanza scuola/lavoro, a favore di studenti iscritti alle quarte classi dell'Istituto Tecnico indirizzo "Chimica e Biotecnologie Sanitarie,, da compiersi presso l' U.O.C. Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Urbino, di questa Area Vasta 1;

2) di stipulare a tal fine apposita convenzione tra l'ASUR Area Vasta n.1 e l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria, alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di autorizzare, ai fini dell'effettuazione dei tirocini di cui al punto 1) la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:

Nominativo e Corso Universitario di riferimento	Struttura	Tutor	Periodo di frequenza
--	------------------	--------------	-----------------------------

BARTOLI GIORGIA	U.O.C.	Dr.ssa	30/1/2017-11/02/2017
ERCOLANI BEATRICE	Patologia Clinica Ospedale di Urbino	Daniela Vandini	30/1/2017-11/02/2017 e dal 01/09/2017 al 14/09/2017

4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio**
Dott.ssa Laura Cardinali

Dott.ssa

Il Responsabile del
Anna Olivetti

- ALLEGATI -



Convenzione che con l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra,, di Novafeltria

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "TONINO GUERRA"

con sezioni associate I.T.C.G. "Einaudi", I.P.I.A. "Benelli" e Liceo Scientifico
Piazzale Lorenzo Moni n. 3 - 47863 NOVAFELTRIA (RN)
Tel. Segr. 0541920130/926178 - Pres. 0541921214 - fax 0541926177

Web: www.isisstoninoguerra.gov.it - Posta Elettronica Certificata: rnis00300d@pec.istruzione.it

Prot. n.226/C42
Novafeltria, Gennaio 2017

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Tonino Guerra ,, con sede in **Novafeltria (RN)** - Piazzale Lorenzo Moni, 3, Codice Fiscale: **80034510414** d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica,, rappresentato dal Prof. Francesco Tafuro, nato a Lecce **(LE)**, il **07/4/1966**;

E

L'Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

L'area Vasta 1, si impegna ad accogliere a titolo gratuito, su proposta dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Tonino Guerra,, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica,, presso le proprie strutture, presso le proprie strutture, **n. 2** Studenti in alternanza scuola lavoro per i periodi 30/01/2017-11/02/2017 e 01/09/2017-14/09/2017.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore,, di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

- 1) **Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro;
rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- 2) **Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**
- a) Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- 3) **Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie

Art. 4.

- 1) Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5.

- 1) L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso WEINER STADTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group - Agenzia 0606 AMBIENTE SCUOLA srl Via Petrella, 6 MILANO con polizza n.NW2016/00679. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
- 2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6.

1) **Il soggetto ospitante si impegna a:**

- a) rispettare quanto indicato nell'Art.22 della Legge n.977 del 17/10/1967 garantendo allo stagista minorenni "un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni se possibile consecutivi,,;
- b) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- c) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

- 1) La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- 2) È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

I dati contenuti nel presente documento sono destinati esclusivamente per le finalità sopradescritte, pertanto non è consentito alcun utilizzo per fini diversi da quelli previsti.

Il Dirigente Scolastico

Timbro e Firma per
il Soggetto Promotore

Prof.Francesco Tafuro

Timbro e Firma per
il Soggetto Ospitante

Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

